

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**PER:** la sig.ra **INES LEONE** nata a Napoli il 7.1.1978, residente in Acerra (NA), via Brescia n. 12 (C.F. LNENSI78A47F839Y), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dagli avv.ti Pina Caiazzo (C.F. CZZPNI75H65B936H; PEC: [pina.caiazzo@avvocatismcv.it](mailto:pina.caiazzo@avvocatismcv.it); FAX 081.8916596) e Marco Iannaccone (C.F. NNCMRC78E18F839G; PEC: [marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it); FAX 081.404881), con i quali elett.te domicilia in Napoli, alla via G. Carducci n. 37;

**CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, dom.to *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla via Diaz n. 11; l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *p.t.*; dom.to *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla via Diaz n. 11; l'**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI (ex U.S.P.)**, in persona del Direttore Generale *p.t.*; dom.to *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla via Diaz n. 11;

**NONCHE':** tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

## FATTO

- a) La ricorrente è abilitata alla professione docente in forza del diploma magistrale conseguito presso l'Istituto Alfonso Maria De' Liguori di Acerra, con votazione 63/100, nell'anno scolastico 1999/2000;
- b) in virtù del suddetto titolo abilitante, la deducente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto (utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi) ed aspira ad essere inclusa, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif., per le classi di concorso denominate "*Scuola dell'Infanzia (AAAA)*" e "*Scuola Primaria (EEEE)*", nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- c) difatti, il D.P.R. del 25 marzo 2014, recependo il parere n. 4929 del Consiglio di Stato, reso nell'ambito di un procedimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha chiaramente stabilito che i diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 hanno valore abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti di legge;
- d) epperò, con il D.M. n. 235 del 01.04.2014, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, non prevedendo l'inclusione dei docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- e) sul punto, corre precisare come il richiamato D.M., all'art. 9, abbia previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle

propria posizione in graduatoria soltanto in via telematica nella piattaforma telematica denominata *"Istanze on line"* soltanto a quei docenti per i quali era stato riconosciuto l'accesso alle suddette graduatorie, precisando al successivo art. 10, comma 2, lettera b, che *"è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3"*.

f) la precisazione appare doverosa, ove si tenga conto che la piattaforma *web*, per effetto di quanto previsto dal citato decreto ministeriale, non riconosceva come titolo valido per la presentazione dell'istanza *on line* di inserimento nelle GaE il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di fatto non permettendo alla ricorrente di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Quest'ultima, dunque, il 26.5.2014, provvedeva ad inviare richiesta cartacea di immissione alle graduatorie, non ricevendo però alcuna risposta dall'Amministrazione;

g) tuttavia, nel frattempo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (a cui sono seguite ulteriori statuizioni di identico tenore), annullava *in parte qua* il D.M. n. 235/2014 precisando che *"i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*, in tal modo riconoscendo in via definitiva valore abilitante per l'inserimento in terza fascia delle graduatorie ad esaurimento al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ;

h) in conseguenza della richiamata statuizione, dunque, la ricorrente inoltrava alle Amministrazione resistenti formale diffida per richiedere l'immediato inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad

Esaurimento, con riserva di presentare la domanda con modalità cartacea, qualora non fosse stato riattivato nei suoi confronti il sistema di “istanze on line”;

i) la richiesta, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, per cui ad oggi, alla deducente continua ad essere ingiustamente negata la pur riconosciuta possibilità di essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

l) la circostanza, invero, non pare di poco conto, ove si consideri che conclusosi il piano straordinario di assunzione previsto dalla Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola), per il prossimo anno, come chiarito anche dal MIUR, le immissioni in ruolo, anche in conseguenza dell'imminente pubblicazione del nuovo concorso per docenti, seguiranno nuovamente lo schema previsto dall'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 (di cui meglio si dirà innanzi) sino all'esaurimento totale delle Graduatorie ad esaurimento, per cui è evidente l'interesse della ricorrente, invero già ingiustamente esclusa dal suddetto piano straordinario di assunzioni, ad ottenere l'inserimento in detti elenchi.

Tanto premesso, il comportamento tenuto dalla P.A. nei confronti della ricorrente è gravemente illegittimo oltre che lesivo dei suoi diritti e pertanto va censurato alla stregua delle seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### ***I. SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E SULLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO.***

1. Preliminarmente, in punto di diritto, al fine di meglio specificare le ragioni che soggiacciono alla richiesta della ricorrente, si ritiene opportuno

soffermarsi brevemente sull'attuale sistema di reclutamento dei docenti, nonché sulla funzione svolta dalle cd. graduatorie ad esaurimento.

**1.1.** *In primis*, va evidenziato come con l'art. 1 della legge 124/1999 veniva modificata la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione dell'allora vigente sistema del concorso per soli titoli, in luogo della trasformazione delle graduatorie discendenti da tali procedure in permanenti ma periodicamente integrabili.

In particolare, la summenzionata disposizione di legge, sostituendo l'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994, ha previsto che l'accesso ai ruoli avvenisse per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate (sistema che tornerà in vigore, superato il piano di assunzioni previsto dalla cd. "buona scuola", a partire dal prossimo anno, sino ad esaurimento delle GaE).

Le graduatorie per l'insegnamento, predisposte in ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L n. 255/2001, convertito con modifiche nella L. n. 333/2001, sono state poi articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: PRIMA FASCIA, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; TERZA FASCIA, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999 in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Detta fascia, poi, per effetto delle disposizioni di cui

alla L. n. 143/2004 e s.m.i, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

Senonché, l'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006, al fine di porre un freno al diffuso fenomeno del precariato in ambito scolastico, trasformava le suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (le cd. "GaE"), escludendo, quindi, la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salva la possibilità di inserimento dei *"docenti già in possesso di abilitazione"* alla data di trasformazione.

Ad oggi, dunque, la Legge finanziaria n. 296/06, ancora in vigore, impedisce l'inserimento nella terza fascia solo per quei docenti abilitati all'insegnamento dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (*id est*: 2006), facendo salva detta possibilità, però per quegli insegnanti che, come la ricorrente, hanno conseguito il titolo abilitante prima di tale limite temporale.

## **II. SUL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.**

Tanto premesso sulle condizioni di accesso in GaE, occorre ora soffermarsi sul diploma magistrale posseduto dalla ricorrente, il quale, essendo stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, rappresenta titolo abilitante all'insegnamento idoneo per richiedere l'inserimento nelle richiamate graduatorie.

In origine, infatti, l'art. 39 del Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, ha previsto che *"il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di*

*abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".*

Di seguito, poi, l'art. 197, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 ha stabilito, a sua volta, che *"a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Sicché, con il D.P.R. n. 232 del 1998, veniva approvato il "regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425" che all'art. 15, comma 7, faceva espressamente salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza, in effetti, l'art. 2 del Decreto Interministeriale (Ministro della Funzione Pubblica e Ministro del Tesoro) del 10.3.1997, aveva statuito che *"i titoli di studio conseguiti entro il termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale vigore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*;

In conclusione, è evidente come le disposizioni di legge testé richiamate traccino una netta linea di demarcazione tra i diplomati magistrali del vecchio ordinamento, che hanno conseguito il titolo entro l'a.s. 2001/2002 - per il quale è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento – e i diplomati magistrali del nuovo ordinamento, che hanno conseguito il titolo dopo l'a.s. 2001/2002 - per i quali la normativa non prevede valore abilitante all'insegnamento.

In effetti, sulla scorta del ricostruito quadro normativo, il Consiglio di Stato, in seduta consultiva, con il parere n. 3813 dell'11.09.2013 (numero affare 04929/2012) recepito nel D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) e reso all'esito di una procedura di ricorso straordinario al Capo dello Stato, affermava in via definitiva che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è da considerare ad ogni effetto di legge **titolo abilitante all'insegnamento**.

Nel citato parere, difatti, i Giudici di Palazzo Spada precisavano opportunamente che *“(...) prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l’art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (...)”*.



Riepilogando, dunque, per effetto del quadro normativo ed ermeneutico vigente, si può serenamente affermare che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per l'accesso all'insegnamento:

1) nella SCUOLA DELL'INFANZIA (classe AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

2) nella SCUOLA PRIMARIA (classe EEEE) tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

In effetti, in virtù del parere reso dal Consiglio di Stato, il Ministero, con il contestato D.M. n. 235/2014, riconosceva finalmente il valore di titolo abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ritenendolo, però, idoneo solo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto e non in quelle ad esaurimento.

### **III. SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLA RICORRENTE DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.**

Di seguito, invece, si dimostrerà come corollario del riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale posseduto dalla ricorrente, sia il diritto di quest'ultima ad accedere alla III fascia delle GaE e non solo alle cd. graduatorie di istituto, così come ingiustamente previsto dall'Amministrazione con il D.M. n. 235/2014.

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. n. 143/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006 (si veda il punto I del presente ricorso), infatti, ai docenti che come la ricorrente sono in possesso di titolo abilitante

all'insegnamento conseguito prima del 2007, deve essere consentito l'accesso alla III fascia GaE, benché tale "valore" abilitante, invero già previsto dall'ordinamento, sia stato riconosciuto dall'Amministrazione statale solo nell'anno 2014.

A riguardo, infatti, appare dirimente evocare la sentenza n. 1973 del 16.4.2015, seguita poi da numerose altre pronunce di identico tenore (a riguardo si vedano anche Consiglio di Stato, nn. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015), con la quale è stato dichiarato illegittimo il D.M. 235/2014 proprio nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. Nella citata decisione, infatti, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa precisava che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per*

l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Per l'effetto di quanto innanzi precisato, poi, il Consiglio di Stato, in termini generali ed in via conclusiva affermava definitivamente che "in tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".

Il massimo Collegio Amministrativo, quindi, con la pronuncia in esame (successivamente confermata da altre pronunce di identico tenore) ha annullato *in parte* qua il D.M. n. 235/2014, dichiarando illegittimi i criteri che precludevano ai docenti muniti di valido diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'accesso alle graduatorie ad esaurimento, di contro affermando invece il diritto di quest'ultimi ad esserne inseriti in quando possessori di titolo abilitante.

A bene vedere, dunque, la pronuncia in esame, nella parte quivi esaminata assume senz'altro portata generale e con effetti *erga omnes*, i quali, quanto meno nei limiti del principio di diritto innanzi enunciato, hanno incidenza decisiva anche nei confronti di quei soggetti che non hanno partecipato al giudizio.

Sul punto, infatti, occorre precisare come la Corte di Cassazione abbia avuto modo a più riprese di precisare che "il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità

che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa" (ex multis, Corte di Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1998, n. 2734).

Sempre a riguardo, poi, anche i giudici amministrativi hanno avuto modo di precisare che "il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice Amministrativo trova applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo" (ex plurimis, TAR Lazio – Roma, 21 febbraio 2014, n. 2154; TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2012, n.3811).

Invero, tornando al caso di specie, alcun dubbio può sussistere in merito alla portata di atto generale del D.M. n. 234/2014, quando meno nella parte caducata in sede amministrativa, la quale contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata (*id est*: i potenziali soggetti a cui è consentito l'accesso in GaE) rispetto alla quale, in caso di annullamento, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato

alle sole parti processuali, determinano comunque la produzione di effetti generali.

Tuttavia, quand'anche, per assurdo, dovessero ritenersi che la pronuncia in esame non spieghi effetti *erga omnes*, all'On.le Giudicante non potrà sfuggire come il principio di diritto in essa enunciato - secondo cui per effetto del valore abilitante riconosciuto anche dallo Stato ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2002 conferisce il diritto di accedere alle GaE – trovi comunque diretta applicazione nell'odierno giudizio, consentendo alla ricorrente, previa disapplicazione del D.M. n. 234/2014 e delle graduatorie di istituto limitatamente alle parti quivi censurate, l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, nel rispetto di quel principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

A tal fine, infatti, vale la pena osservare che a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015) con l'azione giudiziale quivi espletata viene richiesto l'accertamento incidentale della illegittimità del comportamento assunto dalle Amministrazioni resistenti le quali non permettendo alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie, di fatto la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni, mediante inserimento in graduatoria, pur essendo in possesso di un titolo abilitante conseguito prima del 2007, che è condizione sufficiente per ottenere detta inclusione.

D'altronde, in linea con quanto innanzi enunciato, anche i Giudici di merito, con recentissime pronunce, hanno riconosciuto il diritto di quei docenti muniti del titolo in esame ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per effetto dei principi sanciti dalla richiamata pronuncia

amministrativa (da ultimo, Tribunale del Lavoro di Cremona, 26 giugno 2015, n. 1067; Tribunale del Lavoro di Frosinone, ordinanza del 14 luglio 2015, Tribunale di Pordenone, ordinanza del 29 maggio 2015).

Nelle suddette pronunce, inoltre, veniva chiarito come il suddetto diritto, all'inserimento in GaE sia sorto in conseguenza dell'emissione del D.M. 234/2014, che recepiva appunto il parere del Consiglio di Stato del 2013, dichiarando abilitante il titolo magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, per cui nei confronti della ricorrente nemmeno può essere eccepita la prescrizione del diritto, se è vero, come è vero, che quest'ultima, ai sensi dell'art. 2935, è cominciata a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (*rectius* pubblicazione del D.M.), risultando peraltro interrotta, poi, dalla successiva istanza inoltrata dalla deducente.

Alla stregua del quadro innanzi ricostruito, quindi, alcun dubbio può sussistere circa il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia GaE per le classi AAAA ed EEEE.

Tanto premesso e considerato, l'istante, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta,

### **RICORRE**

affinché l'Ill.mo Giudicante adito voglia - previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, nonché concessione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto - accogliere – *contrariis reiectis* – le seguenti conclusioni:

**a)** accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia, con conseguente disapplicazione: 1) del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); 2)

in conseguenza, delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente;

**b)** di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a presentare domanda ed essere inserita con efficacia immediata ed *ex tunc*, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

**c)** per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con efficacia immediata ed *ex tunc*, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;

**d)** il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre contributo spese, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo Unico delle Spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui il relativo importo del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si depositano, unitamente al presente atto, i seguenti documenti:

- 1) copia certificato di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) copia diffida per l'inserimento in graduatoria con relative ricevute di invio a mezzo PEC e di protocollo;
- 3) copia domanda di inserimento graduatorie di istituto;
- 4) copia domanda cartacea di inserimento in GAE;
- 5) copia certificato di servizio a tempo determinato della ricorrente presso la scuola pubblica statale;
- 6) copia D.P.R. del 25.3.2014;
- 7) copia D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 8) copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015.

\* \* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi concorsuali AAAA/EEEE;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i



101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali Amministrativi Regionali, quando sono stati investiti da azioni giudiziarie collettive, hanno disposto sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'Amministrazione interessata dal procedimento sul quale si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero*

*convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria" (tra le tante, Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento dell'1.09.2011);*

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la noificazione con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale

**AUTORIZZI**

la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- 1) tribunale innanzi al quale è stata proposta la domanda, con l'indicazione della data di udienza e del numero di R.G. del ricorso;
- 2) nome della ricorrente e indicazione delle amministrazioni resistenti;
- 3) testo integrale del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

4) indicazione dei controinteressati, indicati genericamente come *"tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e in particolare i docenti inseriti nelle suddette classi di concorso per la provincia di Napoli"*.

(avv. Pina Calazzo)



(avv. Marco Iannaccone)







### MANDATO

**Avv.ti Pina Caiazzo e Marco Iannaccone**

*Vi nomino miei procuratori e difensori nel presente giudizio, all'uopo conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere e depositare il presente e tutti gli ulteriori atti del procedimento, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, presenziare, anche per delega, le udienze all'uopo fissate, nonché transigere e conciliare la lite.*

*Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.lgs.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato decreto.*

*Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.*

*A tal fine, eleggo con Voi domicilio in Napoli, alla Via G. Carducci n. 37.*

*Imes Leone*  
*Gentile*  
*Ch. P.*

